



Regione Puglia CUP B35B19000360009



Ente Bilaterale Artigianato Pugliese

Fondo pubblico-privato per il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro

**Regolamento del contributo per il sostegno alla paternità dei lavoratori delle imprese aderenti ad EBAP-Puglia**

**Art. 1 - Tipologia dell'intervento**

1. L'EBAP (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) sostiene le famiglie dei dipendenti di imprese pugliesi in regola con i versamenti alla bilateralità da almeno 18 mesi precedenti la domanda, attraverso una integrazione economica una tantum di sostegno alla genitorialità.
2. Per le imprese di nuova costituzione o che assumono dipendenti per la prima volta è necessario un periodo minimo di adesione di almeno sei mesi.

**Art. 2 - Ammontare e requisiti di accesso**

1. Il contributo è determinato nella misura di € 1.000,00 lordi ed è erogabile in favore **delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti** (ivi compresi apprendiste/i) di imprese ubicate in Puglia che:
  - possano documentare lo status di genitore intervenuto **a far data dal 01 gennaio 2021**, anche a seguito di adozione;
  - abbiano un indice ISEE riferito al nucleo familiare abitualmente convivente di cui fa parte il minore per cui è richiesta non superiore ad € 30.000,00.
2. L'ammontare della prestazione di cui al presente regolamento è da considerarsi al lordo di ogni onere fiscale e pertanto sarà assoggettato alle eventuali ritenute previste dalla normativa vigente.

**Art. 3 - Incumulabilità**

1. La prestazione non è cumulabile con altre erogazioni a valere su Fondi EBAP con riguardo al medesimo minore (es. congedo parentale) ivi comprese quelle richieste dall'altro genitore ove anch'esso in possesso dei requisiti per farne richiesta, ed è erogabile unicamente fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

**Art. 4 - Procedure**

1. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP (MOD DIP 08), scaricabile dal sito internet [www.ebapuglia.it](http://www.ebapuglia.it) o reperibile presso la sede dell'Ente, delle sue articolazioni territoriali o presso tutte le Organizzazioni costituenti l'EBAP.
2. Le domande devono essere presentate/inviate a:  
EBAP Puglia - Via Re David, 12 - 70125 BARI oppure, telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica [prestazioni@ebapuglia.it](mailto:prestazioni@ebapuglia.it) o PEC [ebapuglia@pec.it](mailto:ebapuglia@pec.it).
3. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP o attraverso tutte le Organizzazioni costituenti l'EBAP cui le imprese/i dipendenti aderiscono o conferiscono specifico mandato o di altro soggetto dotato di apposita delega corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.



**EBAP PUGLIA - Ente Bilaterale Artigianato Pugliese**

Via Re David n.12 - 70125 BARI

TEL. 080.524.8440/080.524.2122 - FAX 080.5720470

E-MAIL [ebapuglia@ebapuglia.it](mailto:ebapuglia@ebapuglia.it) PEC [ebapuglia@pec.it](mailto:ebapuglia@pec.it) WEB [www.ebapuglia.it](http://www.ebapuglia.it)



#### **Art. 5 - Documentazione**

1. Le domande dovranno essere accompagnate da:
  - fotocopia del certificato di nascita/di adozione del minore o, in alternativa, autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. attestante l'effettiva data di nascita/adozione del minore stesso;
  - attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda di accesso alla prestazione, riferita al nucleo familiare abitualmente convivente di cui fa parte il minore per cui è richiesta;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa all'interno del modulo di domanda attestante:
    - l'assenza delle cause di incumulabilità di cui all'art.3 del presente regolamento;
    - la circostanza che, alla data di presentazione della domanda, nessun altro soggetto abbia prodotto istanza di accesso alla prestazione;
    - che i documenti prodotti sono conformi agli originali;
  - fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità, sottoscritta in originale al margine.
2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione autocertificati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
3. Le domande saranno regolarmente istruite solo se complete di tutta la citata documentazione. In caso questa risulti mancante o incompleta, gli uffici dell'EBAP richiederanno le necessarie integrazioni che, a pena di decadenza, dovranno pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

#### **Art.6 - Pagamento e tempistica**

1. L'istruttoria delle domande sarà curata dall'ufficio prestazioni dell'EBAP, che provvederà a verificare le informazioni contenute nell'istanza.
2. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, erogherà il contributo, al netto degli oneri di cui all'art. 2, comma 3, esclusivamente attraverso bonifico bancario inviato alle coordinate precisate dall'istante nel modulo di richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista.
3. Le richieste pervenute saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse, così come individuabile dal timbro postale di invio, dalla data ed ora del fax o dal servizio di posta elettronica.

#### **Art.7 - Clausola di salvaguardia**

1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell'EBAP non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse.  
I richiedenti eventualmente esclusi dal contributo saranno tempestivamente informati.

